

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17116 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udiienza: 30/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CECCHINI EMIDIA, nata a Pesaro il 6.5.1945
SERI MARIO, nato a Fano il 25.12.1963

avverso la sentenza in data 17.7.2017 della Corte di Appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv.Luca Gastini che ha concluso per l'accoglimento dei
ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 17.7.2017 la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pesaro ha condannato Emidia Cecchini e Mario Seri alla pena di un anno e due mesi di reclusione ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 174 d. lgs 42/2004 per aver, in concorso fra loro, trasferito in Svizzera, in assenza della prescritta licenza di esportazione, il dipinto ad olio su tela dal titolo "Ritratto di Isabella d'Este", attribuito a Leonardo da Vinci. L'affermazione di colpevolezza della



Cecchini, proprietaria dell'opera, si fonda sull'avvenuto trasferimento all'estero della tela per la sua commercializzazione occultandola dapprima presso il caveau della banca UBS di Lugano e spostandola successivamente presso il deposito di una società finanziaria, con sede nella medesima città, nonché di averne commissionato la realizzazione di una copia consegnata all'avvocato Sergio Shawo, che agiva come suo procuratore speciale con l'incarico di curare i rapporti ~~con i rapporti~~ relativi alla custodia del quadro e di gestire le trattative per la vendita; al Seri si contesta di aver concorso nella realizzazione del reato, avendo gestito le trattative per la vendita in forza di procura speciale ricevuta dalla proprietaria e tenuto i contatti con i professionisti lo avevano visionato per la sua valutazione.

4c

2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite dei rispettivi difensori, autonomo ricorso per cassazione. Emidia Cecchini ha articolato due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt.110 e 43 c.p. in relazione all'art. 174 d. lgs. 42/2004 e al vizio motivazionale, la manifesta carenza di un quadro indiziario sul quale fondare la responsabilità come concorrente nel reato, ovverosia sulla sua volontà di trasferire l'opera all'estero, nonché sul contributo a tal fine in concreto prestato, risolvendosi la motivazione resa dai giudici di appello in argomentazioni solo apparenti: pur ammettendo che la vendita del quadro rientrasse nei suoi progetti attese le precarie condizioni finanziarie in cui versava, sostiene di non aver tuttavia mai operato in tal senso, né di aver avuto intenzione di evadere le imposte. Al contrario i giudici di merito, sebbene abbiano escluso che si fosse materialmente occupata del trasferimento materiale del dipinto, hanno tratto la sua responsabilità, incorrendo in un sostanziale travisamento della prova, dal suo interessamento alle sorti dell'opera successivamente al trasferimento in Svizzera, il quale, costituendo un post factum, non può essere confuso con il momento consumativo del reato e dalla procura da costei conferita all'avv. Shawo che consentiva di desumere la sola intenzione in capo alla mandante di vendere il dipinto ma non certo di quella di trasportarlo fuori dai confini nazionali eludendo la vigente normativa. Nessun accertamento risulta essere stato effettuato, in ciò sostanziandosi il nucleo della censura svolta, al fine di verificare se la Cecchini avesse conferito il mandato per la sua esportazione allo Shawo o se ne fosse quantomeno al corrente avendone condiviso con quest'ultimo l'iniziativa, né se rispondesse alle sue intenzioni l'evasione delle tasse sulla vendita, circostanze le quali soltanto avrebbero consentito di ritenerne, fondatamente, la colpevolezza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta estinzione del reato. A tal fine contesta la data di consumazione dell'illecito, ovvero sia dell'eseguita esportazione dell'opera all'estero, collocabile, secondo l'imputazione, in data prossima al 3.8.2010. Evidenzia come su tale data le due sentenze di merito divergano atteso che, mentre il Tribunale aveva affermato, sulla base di una mera congettura priva di riscontri, che la data dell'esportazione coincideva con quella della locazione del caveau presso la Banca U.B.S. di Lugano, decorrente dal 3.8.2010, ipotizzando che la proprietaria si fosse risolta a trasferire il quadro solo dopo aver avuto contezza, a seguito della perizia redatta dal perito Davide Bussoleri in data 10.6.2010, del suo ingente ^{veicolo} ~~veicolo~~, senza che medio tempore fossero risultate praticabili altre possibili collocazioni del quadro in Svizzera, ben più prudenzialmente la Corte di Appello si era limitata ad affermare che l'opera si trovava certamente in Italia alla data dell'8.3.2010, e che, malgrado avesse ritenuto verosimile che fosse stata portata in Svizzera dopo la valutazione del perito con cui si era aperta la prospettiva di una vendita certamente lucrativa, o comunque a ridosso del 3.8.2010, data dell'apertura del caveau, non aveva tuttavia indicato alcuna data certa al riguardo. Conclude pertanto che a fronte dell'incertezza sulle sorti del quadro tra l'8 marzo ed il 3 agosto 2010 si imponeva, non avendo l'accusa assolto all'onere a suo carico di provare la data certa del fatto contestato, una pronuncia di improcedibilità per intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p., con conseguente revoca della confisca del dipinto, atteso che il dubbio sulla data di effettiva realizzazione del reato doveva, in applicazione del principio del favor rei, essere risolto in senso favorevole all'imputata.

3. Mario Seri ha, a sua volta, articolato due motivi.

3.1. Mentre il secondo motivo è integralmente sovrapponibile a quello formulato dalla coimputata, con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt.110 e 43 c.p. in relazione all'art. 174 d. lgs. 42/2004 e al vizio motivazionale, che, risolvendosi il percorso motivazionale della sentenza impugnata in una mera elencazione di fatti e condotte inidonee a dimostrare la sua partecipazione materiale o morale nel trasferimento dell'opera in Svizzera, mancava la prova della suo concorso nel reato. Afferma che nessun elemento indiziario potesse essere tratto dalle dichiarazioni di riconoscimento delle proprie responsabilità per i reati contestagli rese dall'avvocato Shawo, che aveva autonomamente definito il procedimento a suo carico con un patteggiamento, all'infuori degli accordi che aveva raggiunto con la proprietaria per procedere alla valutazione del dipinto e degli adempimenti, che aveva curato personalmente, prodromici alla suddetta valutazione, consistiti nella consegna degli incartamenti relativi agli accertamenti fino ad allora eseguiti sul dipinto al legale, che aveva assunto da quel momento in poi la direzione delle



Alc

operazioni. Sostiene in particolare che, al di là della sua partecipazione, riferita dal teste Bussolari, ad un incontro successivo all'8 marzo 2010, insieme alla Cecchini e allo Shawo, per approfondire la conoscenza del dipinto, fatto privo di incidenza rispetto alla sua esportazione, tutte le altre condotte menzionate dalla Corte territoriale, quali la sua preoccupazione che il Bussolari potesse rivelare nel 2014, quando veniva sentito dagli inquirenti, la presenza del quadro in Italia nel periodo antecedente l'accertamento, il suo essersi recato più volte, dopo il trasferimento del dipinto nel caveau, a Lugano attratto dalla percentuale che gli sarebbe spettata in caso di vendita dell'opera, o ancora le lettere di intenti rinvenute sul suo computer per il trasferimento, con relativa custodia, di alcune opere d'arte dall'Italia alla Svizzera, configurassero soltanto delle circostanze post factum e come tali inidonee a comprovare la sua partecipazione al delitto. Del resto la stessa conclusione raggiunta dalla Corte, secondo cui il Seri, avendo collaborato fattivamente ad ogni fase dell'attività oggetto del mandato, non poteva non sapere che nell'agosto 2010 lo Shawo si era recato in Svizzera per stipulare, a nome della Cecchini, il contratto di deposito presso l'UBS per la custodia del dipinto, dimostra l'inconsistenza della tesi relativa al suo concorso nell'esportazione del quadro, tenuto conto che la stipula del contratto di deposito non coincide con il trasferimento dell'opera all'estero e che la mera conoscenza di tale dato nulla prova all'infuori di un'eventuale connivenza. Conclude pertanto chiedendo che, nella assoluta assenza di elementi probatori che confortino la tesi dell'accusa, la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio con assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

4. Con memoria successivamente depositata Emidia Cecchini ha articolato un nuovo motivo con il quale deduce che il fine elusivo delle imposte che, secondo l'accusa, avrebbe costituito il movente del trasferimento del dipinto di Leonardo in Svizzera, risulta contraddetto dal regime fiscale vigente che esclude, in generale, che la compravendita di opere d'arte effettuata da un collezionista configuri attività di impresa e debba perciò essere assoggettata ad imposizione fiscale e che, ove in particolare l'opera d'arte sia pervenuta al titolare non già a seguito di transazione commerciale, bensì di donazione o successione – ipotesi questa collimante con il caso di specie ove l'opera del pittore fiorentino era stata acquisita dall'imputata jure successionis alla morte del padre – deve escludersi la natura commerciale dei proventi derivanti dalla sua vendita, come affermato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 5 del 24.1.2001. Viene così a cadere, stando alla difesa, anche il presupposto su cui la sentenza impugnata ha fondato la configurabilità del concorso morale dell'imputata, che resta comunque insussistente sul piano della sua configurazione materiale in assenza, come già diffusamente dedotto nel ricorso originario, di qualsivoglia riscontro probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo rispettivamente articolato dalla Cecchini e dal Seri, malgrado le divergenti prospettazioni afferenti ognuna alla contestazione della posizione ascrittagli come concorrente nel reato, si innestano tuttavia su una dorsale comune, attraverso la quale si assume che la Corte di Appello abbia fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti di entrambi assommando una serie di fatti in sé non punibili perché relativi a condotte successive alla consumazione dell'illecito e, in quanto post factum, penalmente irrilevanti.

La linea difensiva seguita da entrambi gli imputati si fonda sulla tesi, apparentemente suggestiva, di un vuoto temporale, in termini di risultanze probatorie, intercorrente tra l'8 marzo ed il 3 agosto 2013 in cui sarebbe stata inopinatamente collocata, senza peraltro alcuna certezza sulla data, la consumazione dell'illecito, costituito nel trasferimento, in assenza della prescritta licenza all'esportazione mai richiesta all'autorità competente, dall'Italia alla Svizzera, dell'opera pittorica di proprietà della Cecchini, per giungere alla conclusione che nessuna prova sarebbe emersa dall'espletata istruttoria in ordine al contributo partecipativo di ognuno di essi.

1.1. Va premesso che la singolare opera oggetto dell'azione delittuosa - costituita da un dipinto ad olio su tela raffigurante Isabella d'Este attribuito (quantunque la sua paternità sia stata poi al centro di un vivace dibattito tra gli esperti di storia dell'arte) a Leonardo da Vinci, trattandosi della trasposizione di un disegno cd. "preparatorio" realizzato con la tecnica della sanguigna mista a carboncino pacificamente ascritto al maestro fiorentino ed esposto al museo del Louvre - è pervenuto jure hereditatis alla Cecchini all'apertura della successione paterna risalente al 1990. Malgrado le plurime e contraddittorie versioni sull'ubicazione del quadro da parte dell'imputata, succedutesi dall'inizio dell'apertura delle indagini nel corso dell'intero procedimento, costituisce dato non controverso, in quanto definitivamente ammesso dalla stessa difesa con l'atto di appello, che l'opera si trovasse in Italia alla data del 3 marzo 2010 allorquando costei lo portò dal Bussolari, esperto d'arte con studio in Modena, affinché venisse sottoposto a specifiche analisi dirette ad accertarne la datazione e conseguentemente ad appurarne l'effettivo valore, di cui la proprietaria non aveva certezza, supponendo soltanto che si trattasse di un'opera riferibile alla scuola leonardesca. In esecuzione del mandato lo studioso aveva, con relazione consegnata alla committente nel giugno di quello stesso anno, accertato che la tela, stante il soggetto ivi raffigurato e la tecnica utilizzata, fosse riferibile "a derivazione od ambito leonardesco", escludendo che potesse trattarsi di una riproduzione di epoca successiva. E' stato altresì accertato che il dipinto sia

stato, successivamente, trasportato in Svizzera dove, a seguito del contratto di locazione stipulato con la Banca UBS di Lugano in data 3 agosto 2010, era stato collocato in un caveau nel quale era rimasto fino all'agosto 2013, per poi essere nuovamente trasferito in altro deposito presso una società finanziaria, anch'essa con sede in Lugano.

1.2.E' sulla mancanza di elementi probatori specificamente collocabili in tale arco temporale, intercorrente tra la sicura presenza del quadro in Italia e la data accertata dai giudici di merito circa la presenza dello stesso dipinto a Lugano (coincidente con la data di stipula del contratto di locazione del caveau o comunque a ridosso della stessa) che gli imputati imbastiscono le rispettive doglianze sul piano dell'illogicità motivazionale, sostenendo la Cecchini che non sia stata fornita alcuna dimostrazione che fosse stata lei ad averlo trasportato in Svizzera, né che l'esportazione corrispondesse alla sua volontà, diretta solo all'alienazione dell'opera, ragione per la quale aveva conferito mandato all'avvocato Shawo, ed il Seri che manchi ogni prova circa il suo coinvolgimento nel trasferimento del quadro all'estero, avendo soltanto svolto un'attività di mera cooperazione alla sua valutazione finalizzata alla vendita nella convinzione che il dipinto si trovasse in Italia.

In realtà attraverso la minuziosa ricostruzione delle condotte dei due imputati antecedenti e successive al perfezionamento dell'illecito, nella puntuale sequenza cronologica in cui si sono succedute, i giudici distrettuali ricuciono il segmento temporale intercorrente tra l'8 marzo e il 3 agosto 2010 che la difesa vorrebbe spezzare senza tuttavia confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, ma soltanto sollecitando una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova. In definitiva l'operazione censorea posta in essere dalla difesa si traduce, nel tentativo di scardinare la solida e lineare ricostruzione della vicenda e dei ruoli rivestiti dai prevenuti resa dalla pronuncia in esame, in un'inammissibile disarticolazione del costruito logico-argomentativo dello stesso provvedimento, attuato attraverso la riproduzione di singoli passaggi, isolati dal contesto in cui erano stati inseriti e dunque dal sottostante filo conduttore, al fine di evidenziare una cesura logica delle pluriarticolate e concatenate disquisizioni di cui, invece, si compone. Al contrario, la sentenza ricomponi tutti i singoli elementi emersi dall'espletata istruttoria, ricostruendo un quadro coerente ed organico che evidenzia, attraverso l'analisi delle plurime condotte poste in essere dagli imputati, come il loro obiettivo finale fosse quello di alienare il dipinto al di fuori dei confini nazionali cui l'illecito contestatogli era naturalmente preordinato.

Gli elementi addotti dalla Corte territoriale, lungi dal rivelare fratture logiche, sono ampiamente sufficienti, oltre che inscindibilmente saldati fra loro con coerenza stringente, a sorreggere l'affermazione di responsabilità.

1.3. Quanto alla Cecchini, l'elemento cardine su cui incentra la tenuta del costruito argomentativo è costituito dalla locazione del caveau presso la banca di Lugano con decorrenza dal 3.8.2010 e, dunque, a poche settimane di distanza dalla perizia del Bussolari che aveva verificato l'inestimabile valore sia artistico che commerciale dell'opera, dove è stato accertato, dalle plurime e convergenti deposizioni testimoniali raccolte (dal pittore Salogni, incaricato di redigerne una copia, al professore di storia dell'arte chiamato a periziarlo, dall'antiquario intervenuto per eseguire un piccolo restauro, all'esperto Cornale incaricato di analizzare i materiali sottostanti la superficie pittorica) che il quadro sia stato collocato, fino al 20.8.2013: la circostanza che il relativo contratto, quand'anche materialmente perfezionato dallo Shawo con l'istituto bancario, fosse stato stipulato a nome e per conto della Cecchini, che era fisicamente presente al momento della sua redazione, ha portato la Corte di Appello ad escludere, con motivazione improntata a logica stringente, che la stessa potesse ^{essere} ignara del trasferimento del dipinto in Svizzera e soprattutto che avesse delegato l'intera operazione all'avvocato perché provvedesse autonomamente alla vendita di cui si sarebbe, una volta conferita la procura, disinteressata. Altrettanto emblematica è la successiva condotta dell'imputata che ha personalmente risolto il contratto di locazione del caveau, confermando in tal modo di esserne l'intestataria, il 20.8.2013 ad appena quattro giorni di distanza dal controllo operato nei confronti dello Shawo alla frontiera italo-svizzera, trovato in possesso di tutta la documentazione attinente al quadro ed alla sua ubicazione, così come alle trattative per la vendita: fatto questo di cui la pronuncia impugnata rimarca la singolare sequenza cronologica per desumerne, del tutto coerentemente, che l'obiettivo da costei prefissosi fosse quello, non appena resasi conto che la polizia elvetica era venuta a conoscenza dell'esistenza del quadro e che di ciò sarebbe stata data comunicazione agli organi inquirenti italiani, di impedire che venisse rintracciato, come di fatto era avvenuto stante la prima rogatoria di lì a poco disposta dalla Procura di Pesaro presso la Banca UBS, conclusasi negativamente. Obiettivo questo perseguito con il trasferimento del dipinto in altro deposito presso non più una banca ma una società finanziaria, anch'essa a Lugano, ed al contempo accompagnato da quello, ad esso concomitante, di sviamento delle indagini che aveva indotto la Cecchini, in una serrata successione temporale, a rendere una dichiarazione giurata nella quale affermava che l'opera, inizialmente appartenuta alla nonna paterna, residente in Svizzera e poi pervenuta alla sua morte al figlio, ovvero al padre della dichiarante, era sempre rimasta nel territorio svizzero (affermazione poi più volte smentita e ritrattata dalla stessa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Alc

imputata nel corso del processo) e a commissionare l'esecuzione di una copia del dipinto al pittore Marco Salogni al fine di corroborare la tesi, sostenuta dalla difesa fino a tutto il processo di primo grado, che l'opera originale non avesse mai varcato i confini elvetici, essendo stata solo la copia ad aver fatto in ingresso in Italia. Le ulteriori condotte poste in essere dalla proprietaria, consistite nell'essersi frequentemente recata presso il deposito di Lugano per accompagnare i soggetti di volta in volta incaricati di periziare, restaurare o analizzare la preziosa tela sono state, consequenzialmente, ritenute aggiuntive conferme del costante interessamento personale al dipinto e della direzione sempre mantenuta sull'intera operazione finalizzata alla vendita, che l'aveva vista, sempre in prima persona, seguirne anche gli spostamenti materiali, perciò riconducibili ad incarichi dalla stessa conferiti, così come nelle conversazioni intercettate è emersa la sua piena consapevolezza dell'illiceità del trasferimento del bene al di fuori dei confini nazionali, effettuato in assenza della licenza, mai richiesta all'autorità competente, alla sua esportazione. Il filo rosso attraverso il quale i giudici di merito ricuciono i singoli tasselli del quadro probatorio, saldandosi la pronuncia di primo grado con quella di primo grado con la quale forma un unicum ~~in~~scindibile stante la doppia conforme dichiarazione di colpevolezza, è costituito dal fatto che l'originale in possesso della Cecchini fosse fino a tutto il 2013 l'unico esemplare dell'opera: essendo stata esclusa sin dalla sentenza del Tribunale l'esistenza di un'altra copia, su cui si basava l'iniziale strategia difensiva confermata dalle dichiarazioni rese dell'imputata nel primo interrogatorio che, per dimostrare che il dipinto non fosse mai stato in Italia, aveva sostenuto di aver portato la copia in visione al Bussolari, senza però nulla aver però saputo riferire sulla sua origine né tanto meno sulle sue sorti, non essendovi di tale riproduzione alcuna traccia ed al contrario scivolando in una grossolana catena di contraddizioni, viene evidenziato come il conferimento nel settembre 2013 dell'incarico di riprodurre la tela al pittore Salogni, oltretutto proprio quando gli inquirenti erano venuti a conoscenza, con la documentazione sequestrata alla frontiera all'avvocato Shawo, dell'esistenza del quadro, costituisse parte integrante del piano difensivo che l'imputata aveva sin da allora tentato di preconstituire con l'obiettivo di riuscire ad occultare l'epoca di realizzazione della copia, facendola passare per la preesistente riproduzione menzionata nell'interrogatorio, ma che è, invece, definitivamente naufragato con gli esiti sia delle indagini che delle deposizioni acquisite nel dibattimento che hanno fatto luce sulla data dell'effettivo commissionamento e conseguentemente mutato la stessa linea difensiva.

1.4. Lo stesso suggestivo approccio nei confronti della sentenza impugnata è quello del Seri che, come la coimputata, ne censura la motivazione mantenendo una rigida differenziazione tra il reato, cui sostiene di essere

estraneo, e le azioni pre e post delictum, come se le stesse potessero essere ritenute sganciate dalla operazione finale, costituita dall'alienazione dell'opera d'arte - peraltro non ancora conclusasi allorché con l'intervento delle forze dell'ordine ne è stato disposto il sequestro - cui l'illecito trasferimento dell'opera dall'Italia alla Svizzera era finalizzato. Anche con riferimento alla posizione di quest'ultimo la Corte di merito ha elencato una pluralità di condotte, univoche e convergenti, dalle quali viene tratta, con esauriente e lineare ragionamento, non solo la sua piena consapevolezza che il dipinto si trovasse in Italia prima dell'8.3.2010 e che da allora in poi fosse stato collocato nel caveau di Lugano, ma altresì la sua attiva partecipazione al trasferimento dell'opera in Svizzera. Viene evidenziato come l'essersi adoperato nel 2010 per contattare un esperto di opere d'arte residente a Modena al fine di analizzare il quadro - operazione che come logicamente assumono i giudici distrettuali presupponeva l'esame materiale del dipinto, circostanza della quale il Seri, in quanto appassionato di opere d'arte, non poteva non avere contezza - stridesse platealmente con l'asserita convinzione da parte di costui che la tela fosse in Svizzera, essendo evidente che ove così fosse stato si sarebbe adoperato per cercare un esperto in quel paese, senza contare che successivamente alla fatidica data dell'8.3.2010, coincidente con la commissione della perizia da parte della Cecchini al Bussolari, cui era stata materialmente portata in visione l'opera, si era svolta presso lo studio del professionista una riunione "per approfondire la conoscenza del dipinto" cui, oltre allo Shawo e alla Cecchini, aveva partecipato anche il ricorrente, fatto questo ragionevolmente ritenuto indicativo di un suo pieno coinvolgimento nelle operazioni afferenti la vendita del quadro. Da tale condotta, cui ha fatto seguito, dopo il trasferimento della tavola a Lugano, una pluralità di azioni evidenzianti la sua partecipazione attiva al progetto perseguito dalla Cecchini, quali la serrata collaborazione prestata all'avvocato Shawo, l'essersi recato più volte nel caveau della banca per presenziare agli interventi sul quadro di alcuni dei soggetti incaricati dalla proprietaria e l'averla accompagnata nel dicembre 2014 all'incontro con i futuri acquirenti è stata, unitamente alle lettere di intenti per il trasferimento e la custodia di opere d'arte dall'Italia alla Svizzera rinvenute nel suo computer, desunta con argomentazioni lineari ed intrinsecamente congrue che le deduzioni difensive, volte solo a dare una diversa lettura delle risultanze probatorie, non riescono a scalfire, la sua compartecipazione all'illecito.

1.5. E' ben vero che la sentenza impugnata, che giustifica l'intera operazione posta in essere dagli imputati con l'evasione dell'imposizione fiscale, fornisce sul fine ultimo da costoro perseguito un'argomentazione fallace posto che il vigente ordinamento non prevede alcuna tassazione per la vendita di beni personali i cui proventi, ove non rientrino in un'attività imprenditoriale, sono

fiscalmente irrilevanti: l'art. 67 T.U.I.R., che disciplina la tassazione dei cd. redditi diversi, non prevede infatti fra questi quelli provenienti da realizzo di plusvalenze per la vendita di opere d'arte. Va tuttavia rilevato che, costituendo il reato di cui all'art. 174 d. lgs. 42/2004 un delitto che richiede quanto all'elemento soggettivo il dolo generico, è sufficiente che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e quindi che agisca nella consapevolezza di trasportare all'estero opere di interesse artistico senza aver conseguito la licenza di esportazione, mentre lo scopo e i motivi che lo hanno indotto al trasferimento possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena, non rilevando ai fini del perfezionamento del reato (sulla nozione di dolo generico cfr. ex multis Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014 - dep. 04/12/2014, Barassi, Rv. 261417; Sez. 3, n. 47226 del 04/11/2005 - dep. 28/12/2005, Palmiero, Rv. 233268)

Pertanto, quale che possa essere stato il movente che ha indotto i prevenuti a trasportare il quadro in Svizzera ai fini della sua futura vendita, che potrebbe essere anche quello di un più vivace e florido mercato di opere d'arte o di prospettive di guadagno più remunerative, non viene comunque meno l'antigiuridicità del fatto, di talché l'erronea valutazione resa al riguardo dai giudici di merito non può ritenersi riguardi un elemento decisivo. Va infatti ricordato, con riferimento al lamentato vizio motivazionale, che il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo: deve essere, quindi, diretto ad individuare, come reiteratamente affermato da questa Corte, un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal giudice di merito, che deve non solo essere identificabile come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma essere altresì decisivo, ovvero sia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa.

D'altra parte va rilevato che, anche sul piano squisitamente probatorio, l'individuazione di un adeguato movente dell'azione illecita perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato. E' stato infatti affermato proprio in tema di valutazione della prova, che l'accertamento della causale non è essenziale ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato anche nel processo cosiddetto indiziario, a condizione che tale responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa (Sez. 1, n. 25199 del

08/01/2015 - dep. 16/06/2015, P.M., Dessena, Rv. 263922; Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009 - dep. 18/03/2009, Gatti, Rv. 243485). Pertanto, in presenza degli univoci e stringenti elementi indiziari individuati dalla Corte di Appello in ordine alla colpevolezza degli imputati, cui non ha fatto riscontro alcuna credibile giustificazione alternativa fornita dalla difesa, che si è limitata a negare l'ascrivibilità del fatto a costoro - alternativa che non è emersa neppure allorquando, mutando la iniziale linea difensiva fondata sulla detenzione materiale da parte della Cecchini di una sola copia del quadro, è stata finalmente ammessa la presenza dell'opera in Italia prima del suo trasferimento in Svizzera -, l'illogica motivazione relativa alla causale del delitto, e dunque ad un punto non decisivo ai fini della stessa configurabilità della responsabilità penale, non può ritenersi comunque idonea a scardinare il solido impianto logico argomentativo della sentenza impugnata.

Entrambi i motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili

2. L'inammissibilità delle impugnative con riferimento al primo motivo non consente di esaminare neppure il secondo motivo, il cui contenuto è identico in entrambi i ricorsi, afferente all'intervenuta prescrizione del reato.

Come autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ha evidenziato come l'art. 129 cod. proc. pen. non rivesta una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, non attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

Deve pertanto concludersi per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, che necessariamente si estende anche ai motivi aggiunti.

Segue a tale esito la condanna, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., dei ricorrenti, non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30.1.2018